

Bruxelles, 1° dicembre 2016
(OR. en)

14981/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0276 (COD)**

ECOFIN 1133	EDUC 403
CODEC 1764	SOC 749
POLGEN 153	EMPL 502
COMPET 621	EF 371
RECH 335	AGRI 641
ENER 407	TELECOM 258
TRANS 465	UEM 401
ENV 746	JAI 1016

NOTA

Origine: presidenza

Destinatario: Consiglio

Oggetto: Piano di investimenti per l'Europa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (prima lettura)

- Orientamento generale

A seguito della riunione del Coreper del 30 novembre 2016, si allega per le delegazioni il testo di compromesso riveduto della presidenza sulla proposta in oggetto ai fini dell'adozione di un orientamento generale da parte del Consiglio ECOFIN nella sessione del 6 dicembre 2016.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto**, le soppressioni con (...).

Le modifiche di natura giuridico-linguistica sono indicate in *corsivo*.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Da quando, a novembre 2014¹, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa, sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2% nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.

¹ COM(2014) 903 final.

- (2) Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine, è opportuno mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali.
- (3) Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi", nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti sinora e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).
- (4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro la metà del 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, in relazione al quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017². La quota di finanziamento assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40% della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

² **Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).**

- (5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che *il* piano di investimenti per l'Europa, in particolare il (...) FEIS ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
- (6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la capacità finanziaria del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, gli Stati membri **sono incoraggiati a** contribuire.

- (7) (...) Eventuali nuove proposte riguardanti la proroga del periodo di investimento oltre il 2020 dovrebbero basarsi su relazioni, presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, contenenti [...] valutazioni indipendenti dell'applicazione del presente regolamento. La prima relazione, che dev'essere presentata entro il 30 giugno 2018, dovrebbe valutare il funzionamento del FEIS, l'impiego della garanzia dell'Unione e il funzionamento del PEI. Dovrebbe inoltre specificare se il FEIS comporti un buon uso delle risorse del bilancio dell'UE, mobiliti livelli sufficienti di capitale privato e attiri gli investimenti privati. È auspicabile che le conclusioni principali di tale relazione forniscano una base di discussione sul FEIS in occasione dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale. La relazione successiva, da presentare entro il 31 dicembre 2019, dovrebbe indicare se il FEIS stia conseguendo i suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda l'addizionalità dei progetti. Inoltre, è opportuno che la relazione valuti la situazione generale di investimento nell'UE e concluda se il mantenimento del sistema di sostegno degli investimenti sia ancora giustificato o se si debba assicurare una cessazione fluida del FEIS, mantenendo tuttavia la garanzia dell'Unione per le operazioni già approvate a norma del presente regolamento. Le conclusioni principali di tale relazione dovrebbero favorire la prosecuzione ulteriore o la cessazione del sistema dopo il 2020.

(8) Con la proroga il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di creazione di posti di lavoro, anche per i giovani, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. (...) **In linea con l'impegno dell'UE a favore della lotta ai cambiamenti climatici su scala mondiale, le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero contribuire, quanto più possibile, al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al fine di rafforzare l'elemento relativo all'azione per il clima nell'ambito del FEIS, la BEI dovrebbe muovere dall'esperienza che le deriva dall'essere uno dei maggiori fornitori di finanziamenti per il clima nel mondo e ricorrere alla sua metodologia convenuta a livello internazionale per individuare in modo credibile i componenti dell'azione per il clima o le quote dei costi.** È inoltre opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. (...) Benché i progetti nell'ambito dell'agricoltura, **della silvicoltura, della pesca, dell'acquacoltura e relativi ad altri elementi della bioeconomia in generale** siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

(8 bis) Il 14 novembre 2016 il Consiglio, riunito nella formazione "Affari esteri", ha concluso che (...) avrebbe preso atto con interesse dell'esito delle discussioni sull'ammissibilità del finanziamento destinato all'industria della difesa nell'ambito della (...) BEI, anche tramite il (...) FEIS. Tenendo presente quanto sopra, resta inteso che la garanzia dell'Unione può essere concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a sostegno degli obiettivi elencati all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017, compresi, entro i limiti fissati dai trattati, i progetti relativi ai settori della sicurezza e della difesa. Eventuali modifiche all'elenco BEI dei settori ammissibili sono subordinate all'approvazione degli organi decisionali della BEI.

- (9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. **I fallimenti del mercato hanno cause diverse (...) e possono condurre a una richiesta insufficiente di investimenti e a una carenza nell'offerta o a un'offerta inadeguata di finanziamenti da parte degli operatori di mercato, dando luogo a situazioni di investimento subottimali.**
- (9 bis) Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero **di norma** essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.
- (10) **Al fine di garantire una copertura geografica più ampia del FEIS e di aumentare l'efficienza del suo intervento, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come i Fondi strutturali e d'investimento europei o quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. Occorrerà adoperarsi ulteriormente per facilitare l'abbinamento dei fondi dell'UE al sostegno del FEIS. La Commissione ha già pubblicato orientamenti pratici al riguardo, ma si dovrebbe sviluppare ulteriormente l'approccio sulla questione della combinazione tra FEIS e fondi dell'UE. Al fine di garantire l'efficienza economica e un effetto leva adeguato, tale combinazione di finanziamenti non dovrebbe superare il 90% dei costi totali del progetto per le regioni meno sviluppate e l'80% per tutte le altre.**

- (11) È opportuno ampliare la portata degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. **Tali progetti rimarrebbero soggetti all'esame del comitato per gli investimenti e dovrebbero rispettare gli stessi criteri di ammissibilità previsti per l'impiego della garanzia dell'Unione, compreso il principio di addizionalità.**
- (12) Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti l'Unione dovrebbe fornire per l'intero periodo di investimento una garanzia ("garanzia dell'Unione") mai superiore a 26 000 000 000 di EUR, di cui un massimo di 16 000 000 000 di EUR disponibile anteriormente al 6 luglio 2018.
- (13) Nelle previsioni, una volta che alla garanzia dell'Unione si abbineranno i 7 500 000 000 di EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 100 000 000 000 di EUR. L'importo di 100 000 000 000 di EUR sostenuto dal FEIS dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro fine 2020.
- (14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 di EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

³ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

- (15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35% delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.
- (16) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi.
- (17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.
- (18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili **dopo l'approvazione delle operazioni da parte del consiglio di amministrazione della BEI**, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, il quadro di indicatori dovrebbe essere reso pubblico.
- (19) (...) **Nello svolgere le proprie operazioni, la BEI non dovrebbe usare né avviare meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, conformemente alla legislazione dell'Unione e tenendo nella massima considerazione i pertinenti principi e orientamenti stabiliti nelle conclusioni del Consiglio, segnatamente quelle dell'8 novembre 2016, in special modo nel relativo allegato.**

- (20) È altresì opportuno precisare alcuni aspetti tecnici del contenuto dell'accordo sulla gestione del FEIS e sulla concessione della garanzia dell'Unione e relativi strumenti contemplati, fra cui la copertura del rischio di cambio in determinate situazioni. L'accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione concluso con la BEI dovrebbe essere adattato in funzione del presente regolamento.
- (21) È opportuno potenziare il (...) PEI concentrandone le attività (...) **sul concorso attivo, laddove possibile, a favore della diversificazione settoriale e geografica del FEIS e del sostegno ove necessario alla BEI nella generazione di progetti. È opportuno prevedere una presenza locale del PEI negli (...) Stati membri che hanno difficoltà nello sviluppo di progetti, in particolare nel quadro del FEIS. Al fine di garantire un'ampia copertura, il PEI dovrebbe mirare a concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Tali obiettivi dovrebbero essere complementari e l'uno non dovrebbe precludere l'altro. Inoltre, il PEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. (...) Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS. Nello svolgere le sue attività, il PEI dovrebbe continuare a garantire la complementarità dei suoi servizi.**

(21 bis) Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche si basa su un'analisi dettagliata dei piani di riforme macroeconomiche, strutturali e di bilancio degli Stati membri dell'UE, ai quali fornisce raccomandazioni specifiche per paese. In tale contesto, è opportuno che la BEI informi la Commissione in merito alle conclusioni tratte sugli ostacoli e sulle strozzature agli investimenti negli Stati membri individuati nell'eseguire operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento. Si invita la Commissione a tener conto di tali conclusioni, tra l'altro, nei lavori intrapresi nel quadro del terzo pilastro del piano di investimenti.

(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1316/2013 e il regolamento (UE) 2015/1017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:

(1) l'articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) l'importo, non inferiore a [7 500 000 000 EUR] in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;"

b) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) a norma dell'articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell'Unione, ivi comprese le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti e i rispettivi eventi che determinano l'eventuale attivazione della garanzia dell'Unione;"

(2) all'articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

Si considera **di norma** che assicurino addizionalità anche i progetti (...) **presi in considerazione per il sostegno del FEIS** vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri, **comprese infrastrutture in rete, nonché l'estensione di infrastrutture e servizi associati a tali infrastrutture (...).**";

(3) all'articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:";

(4) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 8 è così modificato:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) azione per il clima, protezione e gestione dell'ambiente;";

ii) è aggiunta la seguente lettera:

"l) agricoltura, **silvicoltura**, pesca, (...) acquacoltura e **altri elementi della bioeconomia in generale**;";

b) al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo, al direttore generale e al vicedirettore generale tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti d'interesse.";

c) al paragrafo 11, è aggiunta la frase seguente:

"Spetta al direttore generale informare il comitato direttivo delle violazioni in tal senso di cui viene a conoscenza e proporre le misure del caso.";

d) al paragrafo 12, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. **La pubblicazione, da effettuarsi dopo l'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione della BEI, non contiene** informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.";

(5) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) sono aggiunte le seguenti lettere:

"(h) agricoltura, **silvicoltura**, pesca, (...) acquacoltura e **altri elementi della bioeconomia in generale**;

(i) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione elencate, rispettivamente, nell'allegato I e nell'allegato II della decisione di esecuzione 2014/99/UE⁴ della Commissione, gli altri settori dell'industria e dei servizi ammissibili al sostegno della BEI.";

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Pur riconoscendo il carattere dipendente dalla domanda del FEIS, la BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS negli obiettivi combinati nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (...) contribuisca all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione non è incluso in tale calcolo. (...)."; Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione non è incluso in tale calcolo. (...).";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell'Unione a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:

(a) il 31 dicembre 2020, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

(b) il 31 dicembre 2020 per le operazioni del FEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.";

⁴ Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

(...)

"Eventuali nuove proposte intese a prorogare il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell'Unione si basano, tra l'altro, su una valutazione indipendente di cui all'articolo 18 (...), paragrafi 6 e 7.";

(6) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento;"

(7) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La garanzia dell'Unione non è in alcun momento superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'Unione non supera 26 000 000 000 EUR e non supera 16 000 000 000 EUR anteriormente al 6 luglio 2018.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

c) "3. Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'Unione copre integralmente tali finanziamenti o garanzie a condizione che la BEI eroghi finanziamenti o garanzie per un importo **massimo di [4 000 000 000] EUR** senza copertura da parte della garanzia dell'Unione, entro un limite iniziale di 6 500 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 1, detto limite può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo **fino a un massimo di 10 000 000 000 EUR, senza che la BEI sia obbligata a fornire gli importi corrispondenti al di sopra del limite iniziale.**";

d) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"(a) per gli strumenti di debito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell'inadempimento; le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata;

(b) per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;"

(8) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 35% degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. A partire dal 1° luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell'UE facciano scendere il livello del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell'importo-obiettivo, o, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, esso scenda al di sotto di tale livello, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie.";

c) i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'Unione, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), che vanno oltre l'importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all'articolo 9 per riportare la garanzia dell'Unione all'intero ammontare.

9. Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell'Unione all'intero ammontare.

10. Qualora la garanzia dell'Unione sia integralmente riportata all'ammontare di 26 000 000 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superano l'importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.";

(9) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati.";

ii) al secondo comma è aggiunto quanto segue:

"nonché l'azione per il clima, in particolare nel contesto della COP21 (...).";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"(c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;"

- ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- (e) la fornitura di **consulenza proattiva** per l'istituzione di piattaforme di investimento;"
- iii) è aggiunta la seguente lettera f):
- (f) la fornitura di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS.";
- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la fornitura di consulenza a livello locale, il PECEI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.";
- d) al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- "La cooperazione tra, da un lato, il PECEI e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un'istituzione **finanziaria** internazionale (...) o un istituto o un'autorità di gestione, compresi quelli che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECEI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. **Il PECEI dovrebbe mirare a concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esiste un'istituzione di questo tipo il PECEI può, se del caso, fornire consulenza proattiva in merito alla sua creazione.** ";

e) è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Fatto salvo il paragrafo 6, al fine di agevolare una più ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza e di sostenere lo sviluppo locale di servizi di consulenza, occorre prevedere una presenza locale del PECEI negli (...) Stati membri in cui si riscontrano difficoltà nello sviluppo di progetti in particolare nel quadro del FEIS.";

(9 bis) all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"La relazione include altresì, una volta l'anno, un elenco dei principali ostacoli agli investimenti negli Stati membri individuati nell'eseguire operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento.";

(10) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Entro il 30 giugno 2018 (...), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente (...) per quanto concerne:

(a) la valutazione del funzionamento del FEIS, dell'impiego della garanzia dell'Unione e del funzionamento del PECEI;

(b) la valutazione se il FEIS comporti un buon uso delle risorse del bilancio dell'UE, mobiliti livelli sufficienti di capitale privato e attri gli investimenti privati.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento per quanto concerne:

- (a) **la questione se il FEIS stia conseguendo i suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda l'addizionalità dei progetti e il relativo impatto sulla crescita e l'occupazione;**
- (b) **la questione se il mantenimento del sistema di sostegno degli investimenti sia ancora giustificato o se si (...) debba assicurare una cessazione fluida del FEIS, mantenendo tuttavia la garanzia dell'Unione per le operazioni già approvate a norma del presente regolamento.";**

c) il paragrafo 8 è soppresso;

(11) all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:

"La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS.";

(12) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI, il FEI e tutti gli intermediari finanziari non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione e la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

In particolare, la BEI e il FEI non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo ubicato in una giurisdizione che non collabora con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale **o delle norme concordate a livello internazionale in materia di antiriciclaggio o di lotta contro il finanziamento del terrorismo.**

Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento la BEI e il FEI non usano né avviano (...) pratiche non conformi ai principi dell'UE di buona *governance* fiscale stabiliti dalla normativa dell'Unione (...). **In tale contesto la BEI tiene nella massima considerazione le politiche dell'Unione.**

(...) ";

- (13) all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.";

- (14) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

[Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 29 992 259 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:
 - a) settore dei trasporti: 23 895 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;
 - b) settore delle telecomunicazioni: 1 091 602 000 EUR;
 - c) settore dell'energia: 5 005 075 000 EUR.

Tali importi non pregiudicano l'applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(*).]

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884)."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

Allegato

(15) La sezione 2 è così modificata:

a) (...)

b) alla lettera c), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell'ottica di conseguire un obiettivo complessivo di almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell'ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, nonché un accesso potenziato agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti.";

(16) nella sezione 3, è aggiunta la lettera d):

"d) la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche dovrebbe portare, di norma, a classificare un'operazione come attività speciale:

- la subordinazione in relazione ad altri prestatori, tra cui banche nazionali di promozione e prestatori privati;
- la partecipazione in strumenti di condivisione del rischio in cui la posizione assunta dalla BEI la espone a livelli di rischio elevati;

- l'esposizione a rischi specifici, quali tecnologie non testate, dipendenza da nuove controparti, senza esperienza o ad alto rischio, strutture finanziarie o rischi che sono nuovi per la BEI, per il settore o per la zona geografica in questione;
- le caratteristiche connesse al capitale, quali pagamenti legati al risultato;
- altri aspetti caratterizzanti (...), **quali rischio di controparte, sicurezza limitata e ricorso esclusivo ad attivi dei progetti per il rimborso**, che determinano un aumento dell'esposizione al rischio di credito.";

(17) nella sezione 5, è aggiunta la frase seguente:

"Il quadro di valutazione è reso pubblico non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'UE, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.";

(18) La sezione 6 è così modificata:

a) la lettera b) è così modificata:

i) al primo trattino, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"Per quanto riguarda le operazioni su titoli di debito, la BEI o il FEI svolge la propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di default e del tasso di recupero. In base a tali parametri la BEI o il FEI procede a quantificare il rischio di ciascuna operazione.";

ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ciascuna operazione su titoli di debito è classificata in base al rischio (Transaction Loan Grading) per mezzo del sistema della BEI o del FEI di classificazione dei prestiti.";

iii) al terzo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I progetti devono essere economicamente e tecnicamente sostenibili e i finanziamenti della BEI devono strutturarsi in modo tale da essere conformi a principi bancari solidi e ai principi della gestione dei rischi di livello elevato stabiliti dalla BEI o dal FEI negli orientamenti interni.";

b) la lettera c) è così modificata:

i) al primo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Per determinare se un'operazione presenta rischi di tipo azionario (o meno), indipendentemente dalla sua forma giuridica e nomenclatura, ci si basa sulla valutazione standard della BEI o del FEI.";

ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le operazioni di tipo azionario della BEI sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI o del FEI.";

(19) nella sezione 7, alla lettera c), la parola "iniziale" è soppressa;

(20) La sezione 8 è così modificata:

- a) nella seconda frase del primo paragrafo, la parola "iniziale" è soppressa;
 - b) nella prima frase della lettera a), la parola "iniziale" è soppressa;
 - c) nella prima frase della lettera b), la parola "iniziale" è soppressa.
-